

P.U. N. 20/2026 e 21/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Emilia Fagnoli	Presidente
dott. ssa Dorita Fratini	Giudice
dott. Francesco Angelini	estensore

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della supersocietà di fatto tra la [REDACTED] S.r.l. (C.F. [REDACTED]), la [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]), la [REDACTED] S.r.l. (C.F. [REDACTED]), nonché dei predetti quali soci illimitatamente responsabili della medesima supersocietà di fatto, in estensione ex art. 256 CCII della liquidazione giudiziale (L.G. 63/2024) già aperta nei confronti della [REDACTED] S.r.l. con sentenza depositata in data 24.12.2024.

Letto il ricorso presentato in data 17.03.2026 dal curatore della liquidazione giudiziale della [REDACTED] S.r.l. tanto nei confronti della [REDACTED] S.R.L. che verso la [REDACTED] S.r.l., ed esaminata la documentazione ad essi allegata;

udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 23.04.2026;

dato atto che le resistenti si sono costituite in entrambi i casi con memorie depositate in data 03.06.2024, allegando la documentazione richiesta dal Tribunale e dichiarando poi – all'udienza del 10.06.2024 – di opporsi all'estensione della liquidazione giudiziale nei confronti tanto di [REDACTED] S.r.l. che di [REDACTED] S.r.l.

considerato che all'esito dell'udienza si concedeva alle parti termine differito di 15 giorni ciascuna per depositare memorie autorizzate così da consentire ad entrambe di rispondere in maniera puntuale e precisa alle reciproche contestazioni mosse;



Ritenuto in primo luogo dover disporre la riunione dei due fascicoli di procedimento unitario, attesa l'identità di parte ricorrente, l'allegata dichiarazione che entrambe le società rivestano la qualità di socie di un'unica supersocietà di fatto, con conseguente ipotesi di connessione oggettiva (per oggetto e per causa petendi) e consequenziale cumulo soggettivo. Del resto l'esigenza di disporre il cumulo delle controversie deriva altresì dal fatto di dover esaminare la situazione da un punto di vista unitario, in considerazione della unitarietà delle vicende esposte tanto da parte ricorrente quanto dalle parti resistenti nei due procedimenti.

ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 256 CCI, in forza del quale la competenza a dichiarare la liquidazione giudiziale in estensione – anche in ipotesi di supersocietà di fatto – va sempre rapportata al criterio di prevenzione, dovendo la domanda essere proposta al Tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale (v. Cass. 4712/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Salerno 29 dicembre 2021 e Trib. Ascoli Piceno 7 giugno 2019);

dato atto che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c., applicabile anche al curatore nel procedimento per l'estensione della liquidazione giudiziale (v. Cass. 5985/2021; contra, v. Cass. 8907/2017 e Cass. 12947/2014);

ritenuto che sussiste – ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 256 CCII – la legittimazione attiva del curatore, che ha acquisito l'autorizzazione preventiva del giudice delegato ai sensi del combinato disposto degli artt. 123, co. 1, lett. f), e 138, co. 2, CCII (sul tema della necessità o meno di tale autorizzazione da parte del giudice delegato, nonché sull'obbligo di quest'ultimo di astenersi dal prender parte al collegio chiamato a pronunciarsi sul ricorso, v. Cass. 4345/2022, Cass. 8907/2017, Cass. 12947/2014 e Cass. 10732/2013, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. L'Aquila 3 dicembre 2019, Trib. Roma 26 luglio 2017, App. Milano 3 luglio 2013, App. Firenze 18 maggio 2010 e Trib. Pistoia 25 novembre 2009);

considerato che, in virtù di espressa previsione in esso contenuta, l'art. 256, co. 5, CCII trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è in realtà riferibile ad una società di fatto tra il liquidato e uno o più soci occulti, ma anche quando il socio già sottoposto a procedura concorsuale sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (c.d. "supersocietà di fatto"), e anche allorché la partecipazione sia stata assunta in mancanza delle formalità richieste dall'art. 2361, co. 2, c.c. (v. in tal senso, sotto il vigore della legge fallimentare che non conteneva ancora una tale espressa previsione, Corte Cost. 255/2017, nonché Cass. 7537/2023, Cass. 5458/2023 Cass. 4398/2023, Cass. 366/2021, Cass. 11353/2020, Cass. 7903/2020, Cass. 3867/2020, Cass. 15620/2019, Cass. 9572/2018, Cass. 12962/2017, Cass. 12120/2016 e Cass. 1095/2016);

rilevato che, come noto, l'estensione della liquidazione giudiziale di una società "palese" e dei suoi soci illimitatamente responsabili alla supersocietà di fatto costituita dalla predetta società e dagli altri suoi soci (nonché a questi ultimi in qualità di soci illimitatamente responsabili della società di



fatto, come tale qualificabile come società in nome collettivo irregolare: v. ancora Cass. 12120/2016) presuppone l'accertamento della sussistenza di un vincolo sociale di fatto tra la società già dichiarata fallita e i suoi presunti soci, con tutti gli elementi di cui all'art. 2247 c.c. (rappresentati dall'esercizio in comune di un'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune ovvero di una commistione tra i patrimoni dei soci e dallo scopo della comune partecipazione agli utili e alle perdite, e dunque dall'agire nell'interesse – ancorché diversificato – dei soci e non contro l'interesse di questi ultimi per la realizzazione di interessi di un terzo quale, in ipotesi, la persona fisica o giuridica che ne ha il controllo, ossia la c.d. "holding di fatto": v. ex multis Cass. 5458/2023, Cass. 20552/2022, Cass. 7903/2020, Cass. 15620/2019, Cass. 5520/2017, Cass. 15346/2016, Cass. 12120/2016 e Cass. 23344/2010, nonché App. Salerno 16 luglio 2021, Trib. Torino 14 novembre 2019, Trib. Taranto, 29 ottobre 2019 e Trib. Prato 1° agosto 2018), oltre che dell'insolvenza di tale "supersocietà", elementi che devono essere idoneamente allegati e provati dal curatore richiedente l'estensione del fallimento (v. Cass. 10507/2016, Cass. 1095/2016, Trib. Bergamo 5 dicembre 2018, Trib. Catania 1° marzo 2018, e Trib. Napoli Nord 11 maggio 2017; con particolare riferimento alla necessità di un autonomo accertamento dell'insolvenza della supersocietà di fatto, non sempre ricavabile dall'insolvenza già accertata in capo al suo socio inizialmente assoggettato alla procedura, v. Cass. 24629/2021, Cass. 6030/2021, Cass. 12120/2016, App. Salerno 11 marzo 2022, Trib. Vibo Valentia 14 ottobre 2021, e Trib. Prato 13 novembre 2010; v. altresì App. Lecce 14 gennaio 2019, secondo cui "il soggetto istante deve allegare ed il tribunale deve accertare la esistenza di un autonomo stato di insolvenza della società di fatto, da valutarsi alla luce di una situazione patrimoniale consolidata, che tenga conto, cioè, complessivamente ed unitariamente, delle situazioni patrimoniali di ciascuna Società");

precisato che l'esistenza della società di fatto, in mancanza della disponibilità – invero, molto rara – di una prova scritta (qual è, ad esempio, una scrittura privata tra i soci, non resa nota ai terzi: v. in tal senso App. Firenze 26 aprile 1985), ben può essere accertata con ogni mezzo di prova, ivi incluse le presunzioni semplici in base ad indici gravi, precisi e concordanti nel rivelare l'effettiva esistenza dei summenzionati elementi propri del vincolo societario (v. ex multis Cass. 17735/2022, Cass. 33230/2019 e Cass. 8981/2016, nonché App. Bari 21 febbraio 2018, App. Genova 31 gennaio 2018, App. Roma, 7 novembre 2017 e App. Firenze 11 gennaio 2013);

ritenuto che, nel caso in esame, sussistono molteplici indici gravi, precisi e concordanti nel rivelare l'esistenza di una società di fatto occulta tra la [REDACTED] S.r.l. (C.F. [REDACTED]), la [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]), la [REDACTED] S.r.l. (C.F. [REDACTED]), tenuto conto di:

1) Una sostanziale coincidenza dell'oggetto sociale tra le tre società (vale a dire commercio all'ingrosso di generi alimentari e trasporto degli stessi). La difesa di parte resistente tanto di [REDACTED] S.r.l. che di [REDACTED] S.r.l. non coglie nel segno. In entrambi i casi la stessa ha specificato come l'oggetto delle tre società sia differente (vale a dire la [REDACTED] S.r.l. trasporto per conto terzi nel fresco e magazzino e stoccaggio, la [REDACTED] S.r.l. nel commercio e distribuzione prodotti e trasporto conto proprio, la [REDACTED] S.r.l. nei trasporti a lungo raggio e



trasporti gelo) , ma da un'analisi economico – merceologica del settore di attività è facile arguire come le tre imprese si occupino di una medesima attività (trasporto e distribuzione di beni alimentari), articolata in diversi settori (rami se dir si voglia -trasporto fresco conto terzi, trasporto freschi conto proprio, trasporto gelo);

2) Una somiglianza nella denominazione delle tre società, tale da farle percepire all'esterno come un'unica attività economica. Tutte e tre le imprese sono riconducibili alla famiglia [REDACTED]: elementi del nome emergono in tutte e tre le ragioni sociali, come nome esteso [REDACTED]), come semplice cognome [REDACTED] e come mero consonantismo [REDACTED]). Il fatto, di per sé neutro - in quanto diversi membri di una famiglia possono esercitare un'attività d'impresa - diviene però connotato quando le diverse imprese operano nel medesimo ambito di attività;

3) Una percezione da parte dei terzi delle tre attività come unico gruppo. Le stesse vantano un medesimo sito internet (non risulta spiegato come il sito internet della [REDACTED] S.r.l. avesse scelto un indirizzo qual [REDACTED] in assenza di qualsiasi formale appartenenza a un gruppo di imprese. Proprio al fine di evitare equivoci e conoscendo che altri familiari operavano in settori affini, avrebbe potuto utilizzare un dominio digitale più univoco ([REDACTED]com oppure [REDACTED].com). Tali elementi vengono corroborati dal fatto che i documenti all. 28 e 29 della memoria di parte ricorrente indicano l'assenza di un qualsiasi sito internet operativo nei confronti delle altre due imprese ([REDACTED] S.r.l. e [REDACTED] S.r.l.).

4) La medesimezza della compagine societaria. La [REDACTED] S.r.l. è stata costituita in data 16.04.2003 e dall'11.07.2011 vedeva la sua compagine composta da tre soci [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]). La [REDACTED] s.r.l. è stata costituita in data 11.07.2011 e vanta gli stessi soci (solo in data 30.12.2025 [REDACTED] ha venduto la sua quota a [REDACTED]); la [REDACTED] S.r.l. è stata costituita in data 16.10.2019 e vantava all'epoca della costituzione i medesimi soci (solo a partire dal 21.05.2021 [REDACTED] – moglie di [REDACTED] – è subentrata allo stesso quale socia di maggioranza e in data 31.12.2025 [REDACTED] ha acquistato le quote del fratello [REDACTED]).

5) La medesimezza dell'organo amministrativo delle tre società nella persona di [REDACTED]: solo a partire dal 14.06.2022 nella [REDACTED] S.r.l. è subentrato un nuovo amministratore, nella figura peraltro di [REDACTED], socio in tutte e tre le società.

6) Un insieme di flussi finanziari e contabili incrociati dai quali si arguisce l'unicità della gestione operativa delle tre imprese. In particolare elementi denotanti l'esistenza di una situazione di tal genere sono rappresentati da:

- esistenza di cambiali dichiarate pagate da parte della [REDACTED] S.r.l. in favore di [REDACTED] S.r.l.ma poi non portate all'incasso (e vedasi doc. 8 parte ricorrente ,“scheda contabile [REDACTED]- Anno 2022” – descrizione “incasso ½ cambiali”, laddove è



stato azzerato il saldo attivo nei confronti della cliente [REDACTED], ma le 44 cambiali non sono mai state poste all'incasso); sul punto la resistente non ha svolto specifiche difese (afferma che le cambiali sono state "pressoché" pagate ma non produce alcuna evidenza al riguardo).

- compensazioni di saldi tra la [REDACTED] e la [REDACTED] S.r.l. prive di causali specifiche. Non si contesta in questa sede la legittimità dell'utilizzo dell'istituto giuridico della compensazione, ma si contesta il fatto che i mastri contabili (all. 9 ricorso) mostrano in maniera pressoché unica l'esistenza di compensazioni tra le due società, per un importo di non piccola entità (nell'anno 2023 un volume di circa € 120.000,00) senza ulteriori documenti contrattuali che dimostrino l'esistenza complessiva di tali rapporti (l'all. 32 di parte resistente non identifica i relativi contratti da cui nascono i rapporti, ma riproduce solo documenti aziendali). Soprattutto un volume di compensazioni tali sarebbe difficilmente ipotizzabile per due imprese che – secondo le allegazioni della resistente – operano in differenti settori di attività.

- addirittura l'esistenza della medesima sede operativa tra le tre società fino al gennaio 2022. Infatti con contratto di locazione a uso commerciale del 15.11.2013 la [REDACTED] S.r.l. concedeva in godimento alla [REDACTED] S.r.l. parte della sede in [REDACTED], con atto stipulato dai legali rappresentanti delle due società [REDACTED] in entrambi i casi). Il rapporto veniva interrotto con dichiarazione di recesso dalla [REDACTED] S.r.l. in data 22.04.2021 (con atto inviato da [REDACTED] a [REDACTED]), con scadenza unilateralmente fissata al 30.06.2021 da [REDACTED] S.r.l., prorogata unilateralmente tre volte (al 31.08.2021, al 31.10.2021 e al 31.12.2021) senza alcun indennizzo per il ritardo nella restituzione dell'immobile e con successiva stipula di nuovo contratto di locazione a uso commerciale con la [REDACTED] S.r.l. (il cui legale rappresentante era di nuovo [REDACTED]). Sostanzialmente in entrambi i casi due società differenti stipulano un contratto di locazione firmato da un solo legale rappresentante (che è il medesimo per entrambe), che a sua volta ha agito sulla base di un mandato (o di una delibera assembleare) decisa dai medesimi soci in entrambe le società [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]). Il fattore che il contratto è stato stipulato ad un prezzo ritenuto equo (per giunta senza allegare alcuna documentazione societaria che dimostri l'acquisizione di documentazione a conforto di quanto scritto con successiva ponderazione e valutazione da parte dell'assemblea dei soci) non muta la situazione, atteso che la stipula ad un prezzo equo risponde a criteri di economicità, ma nulla toglie all'evidenza che l'attività di impresa nel medesimo settore merceologico sia stata esercitata nel caso di specie dalla medesima compagine societaria e posta in essere dal medesimo amministratore per tutte e tre le società.

7) Da ultimo, l'agile passaggio dei lavoratori della [REDACTED] S.r.l. alla [REDACTED] S.r.l. e alla [REDACTED] S.r.l. sta a dimostrare che le attività svolte dagli stessi si inscrivono all'interno di un medesimo quadro imprenditoriale. Come emerge dai verbali INPS allegati dalla ricorrente (all. 18 ricorso) su un totale di 46 lavoratori della [REDACTED] S.r.l., ben 21 rapporti sono stati trasferiti alle altre due società (di cui 17 alla [REDACTED] S.r.l. e 4 alla [REDACTED] S.r.l.).



Per giunta dal tenore dei verbali di conciliazione allegati emerge come i lavoratori vengano assunti da una delle due società, con accollo del TFR da pagare loro, assieme alle mensilità non corrisposte, senza alcuna reale contropartita per la stessa società accollante. Tale contropartita non potrebbe essere data dalle capacità operative dei lavoratori atteso che – secondo i resistenti – le società svolgono attività del tutto diverse, con conseguente inutilità del know how acquisito; né tantomeno la lunga esperienza maturata in un settore affine potrebbe far deporre per una loro assunzione, atteso che alcuni di questi lavoratori prestavano servizio per la [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. da meno di un anno (si prenda ad esempio il rapporto di [REDACTED] [REDACTED] che vi prestò servizio dal 01.09.2021 al 04.07.2022 oppure [REDACTED] che prestò servizio solo dal 25.02.2019 al 23.02.2020 – e vedasi i dati elaborati dall'INPS in data 04.02.2026 e allegati al ricorso).

Tale elenco – non esaustivo – risulta di per sé sufficiente a giustificare l'esistenza di una supersocietà di fatto (Gruppo [REDACTED]), composta tanto dalla società già oggetto di liquidazione ([REDACTED] S.r.l.) che dalle due società oggetto dei presenti ricorsi [REDACTED] S.r.l. e [REDACTED] S.r.l.).

Considerato che può ritenersi provato anche lo stato di insolvenza della “supersocietà di fatto” (da valutarsi, come detto, alla luce di una situazione patrimoniale “consolidata”, ossia in base ad un esame complessivo e unitario delle situazioni patrimoniali di ciascuno dei soci: v. ancora App. Lecce 14 gennaio 2019), muovendo – quale fatto indiziante – da quella della [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. (già accertata con la sentenza dichiarativa della sua liquidazione giudiziale: v. Cass. 12120/2016), e tenuto conto del fatto che anche per la [REDACTED] S.r.l. sussistono rilevanti indici di insolvenza (come l'elevata esposizione debitoria della stessa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti Previdenziali), elementi in base ai quali le suddette società – così come, del resto, gli altri soci persone fisiche, nei confronti dei quali è già stata aperta la liquidazione giudiziale – non appaiono in grado, allo stato, di conferire le liquidità necessarie al pagamento di tutti i debiti della supersocietà di fatto (v. Cass. 10507/2016 e Trib, Siracusa 21 luglio 2021);

Ritenuto infatti che le posizioni debitorie di [REDACTED] S.r.l. derivano da un debito di € 448.000,00 circa nei confronti di Agenzia delle Entrate, di € 88.000,00 nei confronti di INAIL e di € 19.000,00 circa nei confronti di ADER;

Ritenuto pertanto che già [REDACTED] S.r.l. da sola vanta un debito complessivo da onorare pari a € 560.000,00 circa, idoneo di per sé a disequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria della società;

Ritenuto che tale debito, unito a quello accertato nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. (pari a € 4.672.000,00 di crediti tempestivi e circa € 318.000,00 di crediti tardivi ammessi) sono idonei – nell'ambito di una supersocietà di fatto – a riverberarsi anche sulla posizione della società [REDACTED] S.r.l., di per sé non attinta da una grave esposizione debitoria (circa € 21.000,00);



Ritenuto infatti che le stesse rispondono in via solidale e illimitata quali soci della supersocietà di fatto e che i documenti depositati dalle parti resistenti, non evidenziano di per loro le risorse patrimoniali, economiche e finanziarie volte a fare concretamente fronte alla notevole massa debitoria vantata dalla supersocietà di fatto;

P.Q.M.

visto l'art. 256 CCII,

DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della supersocietà di fatto tra la [REDACTED] S.r.l. (C.F. [REDACTED]), la [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]), la [REDACTED] S.r.l. (C.F. [REDACTED]), nonché dei predetti quali soci illimitatamente responsabili della medesima supersocietà di fatto, in estensione ex art. 256 CII della liquidazione giudiziale (L.G. 63/2024) già aperta nei confronti della [REDACTED] S.r.l. con sentenza depositata in data 24.12.2024;

NOMINA giudice delegato alla procedura la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;

NOMINA curatore il dott. PAOLO SEBASTIANI, invitandolo:

a) a far pervenire in cancelleria – entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII – la propria accettazione (corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011), dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, e dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;

b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;

c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;

d) a presentare al giudice delegato, entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII (con l'allegazione dell'elenco dei creditori redatto ai sensi dell'art. 198, co. 1, CCII) in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;



e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;

f) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;

g) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;

h) ad avviare poi le attività di liquidazione (primo esperimento di vendita dei beni e inizio delle attività di recupero) nel rispetto del termine di otto mesi dall'apertura della procedura, ai sensi del secondo periodo del quinto comma dell'art. 213 CCII, ovvero a richiedere motivatamente al giudice delegato l'autorizzazione al differimento di tale termine;

AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 127/2015;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;



FISSA in data **24.02.2027, ore 10:00**, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità e i contenuti indicati dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;

SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;

DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2026

Il giudice estensore

Dott. Francesco Angelini

Il Presidente

dott.ssa Emilia Fagnoli

